



All.B4

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

AMBITO ZONALE ALTO AGRI

R. Inf/AFF

REGOLAMENTO AFFIDI ETEROFAMILIARI BAMBINE E BAMBINI

Art. 1 Il Regolamento

Il regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari.

Art. 2 Campo di applicazione del regolamento

Il regolamento è applicato da tutti i Comuni associati dell'ambito sociale di zona ALTO Agri in quanto approvato dai rispettivi Consigli comunali e dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 3 Definizione del servizio

L'affidamento familiare riguarda i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo in cui i momenti di disagio e di particolare difficoltà non si concretizzano in una forma esplicita di abbandono morale e materiale di figli/e, ma in cui un'ulteriore permanenza nella famiglia di origine potrebbe incidere negativamente sul loro sviluppo. In tali casi l'inserimento della/del bambina/o in una famiglia affidataria offre un ambiente idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del suo nucleo di origine.

Esso è disposto dai servizi socioassistenziali degli enti locali previo consenso dei genitori o del tutore ed è reso esecutivo dal giudice tutelare nel caso di affidamento consensuale; dove manca l'assenso dei genitori o del tutore, è predisposto dal tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale).

Art. 4 Organizzazione e competenze

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dell'Unità Operativa di Zona per l'infanzia e l'adolescenza costituita in base all'accordo di programma in area infanzia e adolescenza in attuazione del piano sociale di zona, insieme con i servizi territoriali e i soggetti sociali (cooperative sociali, volontariato, altri soggetti attivi) che si occupano del bambino e della sua famiglia d'origine. Gli operatori dei servizi territoriali e dell'UOZ prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono in ogni

fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.

Le Funzioni dell'Unità operativa di zona in area infanzia e adolescenza sono le seguenti:

- coordina le attività di sensibilizzazione finalizzate a reperire risorse e a promuovere la cultura dell'affido;
- cura la preparazione e la selezione delle famiglie disponibili all'affidamento;
- attua i gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie;
- in collaborazione con il servizio sociale comunale predispone l'abbinamento del bambino con la famiglia affidataria;
- predispone una banca dati delle risorse che viene tenuta presso il Comune capoparea;
- garantisce la "memoria" delle esperienze di affido.

Le funzioni del servizio sociale comunale:

- propone il progetto di affidamento familiare
- collabora in sede di UOZ all'abbinamento del bambino con la famiglia affidataria
- segue il bambino, la famiglia di origine, la famiglia affidataria ed eventualmente (in caso di affidamento presso centro diurno) il centro diurno, in tutto il percorso di affido.

Art.5 Tipologie di affidamento familiare

Gli interventi, in base alle differenti situazioni e diversificate esigenze, sono distinti per gradualità:

- a) **Affidamento familiare a tempo parziale.** L'inserimento in un altro nucleo familiare è previsto per alcuni giorni la settimana, per alcune ore tutti i giorni (affidamento diurno) o per alcuni periodi a tempo breve e determinato. Tale tipologia di affidamento si inserisce prevalentemente in un regime di consensualità dei genitori ed è indicato quando non si siano individuati fattori di rischio per lo sviluppo del soggetto in età evolutiva tali da richiedere un allontanamento a tempo pieno.
- b) **Affidamento familiare residenziale o a tempo pieno.** L'inserimento in un'altra famiglia ha carattere di continuità e residenzialità. I contatti con la famiglia di origine sono definiti dal Servizio o prescritti dall'Autorità Giudiziaria qualora non venga effettuato in regime di consensualità. Può essere a breve, medio e lungo termine.

E distinti per funzioni svolte:

- c) **Affidamento educativo.** Risponde all'obiettivo di normalizzazione in quanto offre alla/al bambina/o e alla /o ragazza/o l'opportunità di vivere rapporti facilitanti lo sviluppo, non conflittuali o di coinvolgimento eccessivo in dinamiche adulte o improntate a marginalizzazione o a discriminazione.
- d) **Affidamento terapeutico-riparativo.** E' rivolto a bambini/e e adolescenti che hanno pesantemente sofferto nella propria famiglia trascuratezza, maltrattamento, abusi tanto da vedere compromessa la propria personalità. Necessitano di un intervento riparativo e qualificato che permetta loro di metabolizzare il danno subito.
- e) **Affidamento terapeutico-nutritivo.** E' rivolto alle/ai bambine/i insufficientemente accuditi o ipostimolati che hanno vissuto in situazioni di trascuratezza uscendone con esiti di passivizzazione e di insufficiente maturazione delle competenze affettive e cognitive e che necessitano di una relazionalità calda e stimolante.

Art. 6 Impegni dell'Ente

L'Ente responsabile dell'affido è il Comune di residenza del bambino e provvede a:

- a) **formalizzare l'affido** sia consensuale sia non consensuale utilizzando un "contratto". Nel contratto devono essere indicati: durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti.
- b) **deliberare il contributo** economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, nei limiti prefissati dall'ente.
- c) **attivare la copertura assicurativa** per incidenti dei bambini affidati, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido.
- d) **garantire il rispetto dei diritti** del bambino, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine.

Le spese sostenute dal Comune responsabile, di cui alle lettere b) e c), sono rimborsate dal Comune capoparea, con i fondi del piano sociale di zona, al quale occorre inviare in copia tutta la documentazione relativa all'affidamento compresa la delibera di contributo.

Art. 7 I diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine

Il bambino ha diritto

- ad essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto di affido
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione

La famiglia affidataria ha diritto

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo
- ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute
- ad avere una riduzione parziale o totale dell'ICI e della TARSU per l'appartamento in cui la famiglia dimora abitualmente con il bambino affidato

La famiglia affidataria ha diritto, altresì, di richiedere la copertura assicurativa dei bambini affidati per incidenti e per danni provocati dagli stessi nel corso dell'affido.

La famiglia d'origine ha diritto

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto
- ad essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi
- ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio

Art. 8 Contributi alle famiglie affidatarie

La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. Attualmente l'importo del contributo varia da un minimo di L. 500.000 c.a. ad un massimo di L. 1.200.000 c.a.. Le variazioni sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni del servizio sociale Comunale, previa verifica in sede di UOZ.

E' possibile concordare con le famiglie forme di incentivazione in luogo del contributo economico o a parziale copertura del contributo economico o in aggiunta al contributo attraverso la riduzione parziale o totale dell'ICI e/o della TARSU per l'appartamento in cui la famiglia dimora abitualmente con il bambino affidato.

Art. 9 Definizione del progetto

Nella pianificazione dell'intervento si dovranno tenere presenti le seguenti finalità:

- Definizione di obiettivi a lungo e medio termine da perseguire in risposta ai bisogni evolutivi del bambino e ai cambiamenti da produrre nella situazione familiare di provenienza
- Individuazione delle tappe del processo distinte per fasi modulari in cui siano descritti gli interventi previsti in rapporto ai diversi destinatari, definiti i tempi di attuazione e specificati ruoli e funzioni degli operatori coinvolti
- Rilevazione a livello ottimale di ricongiungimento familiare per quella specifica persona in età evolutiva e la sua famiglia e definizione della tipologia di affidamento più idonea.

Il progetto ha carattere contrattuale e va definito tenendo conto degli attori coinvolti e delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Condizione necessaria e facilitante la collaborazione tra servizi e famiglie, il contratto ne stabilisce i rispettivi impegni e responsabilità definendo: obiettivi, durata, interventi previsti e relativi destinatari, vincoli concordati tra le parti, o prescritti dall'autorità giudiziaria, impegni e responsabilità dei contraenti, cadenza e modalità di verifica del progetto.

Art. 10 Impegni delle famiglie affidatarie

Gli affidatari devono sottoscrivere un atto formale con il quale si impegnano a:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori.
- Mantenere, concordando le modalità con gli operatori del Servizio sociale comunale, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria..
- Assicurare discrezione circa la situazione del bambino e della sua famiglia d'origine.
- Collaborare con i servizi e con la famiglia d'origine.
- Non avanzare alcuna richiesta di denaro alla famiglia del bambino in affido
- Assicurare valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio) e uso di un letto proprio per ogni bambino in affido
- Prestare un'attenta osservazione all'evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine.

Art. 11 Impegni della famiglia d'origine

La famiglia di origine del bambino in affido dovrà sottoscrivere un atto formale con il quale oltre a manifestare il proprio consenso all'affido proposto dal servizio sociale comunale dovrà altresì impegnarsi a:

- Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
- Collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.
- Favorire, in collaborazione con il Servizio sociale comunale e con la famiglia affidataria, il rientro del bambino in famiglia.
- Attenersi scrupolosamente ad eventuali altre prescrizioni emanate dalle autorità competenti.

Art. 12 Conclusione dell'affidamento

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del bambino, con la maggiore età o al termine del "prosieguito amministrativo" a 21 anni.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il bambino e la famiglia affidataria, ove opportuno.

Art. 13 Proroga affidamento ultradiciottenni

L'affidamento è prorogabile o proponibile sino al ventunesimo anno di età in casi eccezionali, ovvero quando si tratti di utenti già in carico al Servizio, che al compimento del diciottesimo anno non abbiano sistemazione lavorativa o familiare o abitazione idonea, tanto da rischiare, in caso di mancata assistenza, la compromissione del lavoro svolto fino a quel momento dagli operatori.

Art. 14 Sensibilizzazione e informazione

Ogni anno il coordinamento tecnico di zona, di intesa con il Comune capoparea Infanzia, in collaborazione con i soggetti sociali del territorio e con gli altri servizi pubblici (ASL, scuola, ecc.), promuove una campagna di sensibilizzazione e informazione sui temi dell'affidamento familiare.

I soggetti destinatari della campagna di informazione e sensibilizzazione sono, in primo luogo, le famiglie in quanto potenziali soggetti affidatari; la società civile in generale perché è indispensabile creare una cultura sociale dell'affido come contesto di riferimento e di supporto all'esperienza vissuta in prima persona dai nuclei familiari; poiché l'affido fa riferimento a una visione centrata sul bambino e sul suo benessere, si individuano i bambini quali ulteriori soggetti significativi nella campagna di sensibilizzazione, e la scuola come campo per la contestualizzazione dell'intervento.

La campagna è prevista nel piano sociale di zona con il relativo budget.

Art. 15 Affidamento temporaneo presso Centri educativi diurni

Per l'affidamento a centri educativi diurni vale allo stesso modo il progetto che ha carattere contrattuale e va definito tenendo conto degli attori coinvolti e delle disposizioni dell'autorità

giudiziaria. Condizione necessaria e facilitante la collaborazione tra servizi e famiglie, il contratto ne stabilisce i rispettivi impegni e responsabilità definendo: obiettivi, durata, interventi previsti e relativi destinatari, vincoli concordati tra le parti, o prescritti dall'autorità giudiziaria, impegni e responsabilità dei contraenti, cadenza e modalità di verifica del progetto.

Il responsabile educativo del centro diurno è tenuto a sottoscrivere atto formale di impegni sulla base dei contenuti del progetto educativo individualizzato elaborato tra tutte le parti in gioco.

Allo stesso modo sia la famiglia del bambino sia il servizio sociale comunale devono sottoscrivere atto formale di impegni.

Art. 16 Vigilanza

La vigilanza sull'intero affidamento familiare (abbinamento mirato bambino/famiglia affidataria; inizio affido; verifica progetto minore e rimozione cause famiglia affidante; chiusura) è attribuita ai Servizi Sociali Territoriali opportunamente integrati nelle previste équipe interprofessionali di zona, istituite per l'affidamento familiare.

Art. 17 Relazione annuale

Il Coordinamento tecnico di zona relaziona annualmente al Comune capoparea Infanzia sullo stato degli affidi familiari, sulla scorta di un resoconto statistico e tecnico sul lavoro svolto dai singoli servizi sociali comunali e predisposto in sede di UOZ.

Art. 18 Ruolo e funzioni del Comune Capoparea

Il Comune capoparea per conto dei Comuni associati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale, nel piano sociale di zona, nella convenzione per la gestione associata approvata nella Conferenza dei sindaci riunita in data _____, fatto salvo quanto già disposto nei precedenti articoli, ha il compito di:

- Promuovere e/o sviluppare l'accordo di programma per l'area Infanzia e adolescenza con particolare riferimento alla promozione dell'affido
- Vigilare sul rispetto dell'accordo e sulla sua effettiva applicazione
- Sviluppare e attuare tutti i processi amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento in favore dei bambini e delle bambine stabilito in sede di piano sociale di zona e previsti nel presente regolamento, ossia:
 - Provvedere al rimborso, entro 60 giorni dall'invio della documentazione, dei contributi assegnati dai singoli Comuni alle famiglie affidatarie
 - Vigilare sul rispetto dei contratti di affido, con la collaborazione dei singoli comuni
 - Gestire la tesoreria unica per i servizi in area infanzia aprendo apposito capitolo in partite di giro
 - Garantire il raccordo tra iniziative di affido e altri servizi territoriali e sviluppare le relazioni con l'Azienda Usl e gli altri soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio
 - Proporre e promuovere ogni altra iniziativa utile all'attuazione degli interventi in area infanzia e adolescenza

Art. 19 Rapporti tra Comune Capoarea e Comune Capofila

1. Il Comune capofila entro 10 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione Basilicata trasferisce a sua volta presso la tesoreria del Comune capoarea le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il Comune capoarea imputa le risorse su un apposito capitolo in partita di giro.
3. Il Comune capoarea entro 60 giorni dalla conclusione della prima annualità di intervento ossia entro il 2 marzo dell'anno successivo presenta al Comune Capofila, sulla base delle schede e delle griglie fornite dalla Regione Basilicata, dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata dalla documentazione finanziaria da cui risulti chiaro l'eventuale avanzo di risorse, l'ammontare delle risorse impegnate e spese.

Art.20 Rispetto del regolamento

Il presente regolamento è applicato da tutti i Comuni dell'ambito sociale di zona Alto Agri, è approvato dalla Conferenza dei sindaci e dai consigli comunali.

Il presente regolamento è sottoposto a verifica annuale in sede di Conferenza dei sindaci e può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei Comuni associati o per sovraggiunte nuove disposizioni normative.

Le modifiche al regolamento sono approvate in sede di Conferenza dei sindaci e nei consigli comunali.

Art. 21 Norma finale

Per quanto non disciplinato da presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, nel piano sociale di zona, alla legge 8 novembre 2000, n. 328, alle altre leggi nazionali e regionali, vigenti o da emanarsi, nelle materie in questa sede regolate o ad esse connesse.

ALLEGATO A

All'Ufficio di Servizio
Sociale del Comune
di _____
Via _____ n. _____

Oggetto: Affidamento familiare

ATTO DI CONSENSO

Il/la sottoscritto/a

Nato il a

Abitante Tel.

Genitore - tutore del/la bambino/a

.....

Nato il..... a

Acconsente che il bambino sia temporaneamente affidato al

.....

Che lo/la terrà presso di sè garantendo il mantenimento, l'educazione e l'istruzione necessaria.

Firma.....

Il bambino, la bambina, (se ha compiuto i 12 anni), sentito, ha espresso parere

.....

All'affidamento familiare presso.....

Ai sensi dell'art.20 della legge 4/1/68 n. 15, il sottoscritto, nella qualità di

.....

Dichiara autentica la firma apposta in sua presenza del sig.

.....

Identificato con

----- lì

ALLEGATO B

Comune di _____

Alla famiglia affidataria

Oggetto: Affidamento familiare

ATTO DI IMPEGNO

Il Servizio Sociale Comunale (acquisito l'espreso consenso dei genitori esercenti la potestà) con il presente atto dispone l'affidamento del bambino _____ nato il _____ a _____, alla famiglia _____ residente a _____ in _____. A far tempo dal _____ per un periodo di _____.

Si precisa che il bambino è stato affidato a questo Ente come da decreto del tribunale per i minorenni n. _____ del _____

Gli affidatari si impegnano a tenere presso di sé il bambino e a provvedere alla sua cura, mantenimento, educazione ed istruzione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Legge.

Inoltre gli affidatari si impegnano:

- a (...)
- b (...)
- c

GLI AFFIDATARI PRENDONO ATTO CHE

- Il servizio sociale mette a disposizione degli affidatari consulenza e attività di sostegno di gruppo per la soluzione dei problemi che dovessero insorgere in relazione all'affido;
- L'ente ha in atto una polizza assicurativa che copre le responsabilità civili derivanti alla famiglia nel servizio di affido intrapreso;
- L'ente contribuisce al mantenimento del bambino presso la famiglia affidataria con un versamento di una somma di una somma mensile di lire..... (euro.....)

Il presente disposto viene controfirmato dall'affidatario quale atto di impegno per l'affidamento del bambino.....

Firma.....